

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1970

Modifiche e interpretazioni autentiche a norme legislative concernenti la procedura per l'accertamento e la rettifica dei tributi per l'occupazione permanente di suolo pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — Numerose controversie sono in atto nelle diverse sedi giurisdizionali e di contenzioso amministrativo riguardanti procedimenti relativi ai modi e ai termini di notifica degli atti di revisione dei tributi già in riscossione e dei nuovi accertamenti di ufficio in dipendenza di occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, in cui, da parte degli organi decidenti, si interpretano variamente le disposizioni contenute negli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, dando così luogo ad ulteriori inasprimenti dei rapporti controversi.

Ed ecco i termini della questione.

Secondo quanto dispone l'articolo 276 del testo unico sulla finanza locale, la Giunta municipale, in base alle denunce, alle rettifiche apportate di ufficio e agli accertamenti eseguiti nei confronti degli altri contribuenti già iscritti nei ruoli dell'anno in corso, predispone, con apposita delibera entro il 20 ottobre, le variazioni da introdursi nei ruoli per l'esercizio prossimo.

Dal combinato disposto di cui agli articoli 274 e 276 del citato testo unico la dot-

trina ha elaborato i concetti di denuncia, di accertamento e di rettifica d'ufficio, ma nessuna disposizione stabilisce i termini entro cui l'ufficio deve notificare al contribuente l'avviso di rettifica di un tributo già iscritto a ruolo, in dipendenza di un maggior reddito non dichiarato dal cittadino, e neppure i termini entro i quali il Comune deve notificare agli interessati lo accertamento *ex novo* di un determinato tributo, nei confronti di soggetti che non sono stati mai iscritti a ruolo.

Al riguardo gli articoli 276 e 277 citati lasciano adito a difformi interpretazioni. Infatti, per « variazione » indicata nell'articolo 276, si intende la « rettifica » di ufficio a partite già iscritte a ruolo. Ma, ci chiediamo: come può il Comune includere nei ruoli una variazione in aumento del tributo senza attendere i trenta giorni dalla data dell'atto notificato all'interessato per acquisire la definitività della imposizione stessa, ovvero senza attendere gli effetti dell'*iter* di competenza della procedura amministrativa o contenziosa, se si tiene presente la circostanza che il ruolo è puramente un mezzo di riscossione e non di accertamento?

Fino a parecchi anni fa la maggior parte dei Comuni, dinanzi ad una variazione in aumento del reddito, sospendeva, sia pure con grave danno per l'amministrazione civica, l'iscrizione della relativa partita a ruolo e notificava all'interessato nei termini utili il nuovo reddito aumentato.

Altri iscrivevano a ruolo la precedente partita e notificavano successivamente la variazione.

Ma la Commissione centrale, con decisione n. 40031 in data 22 ottobre 1952, affermava che l'iscrizione a ruolo preclude al Comune la possibilità di effettuare la variazione del reddito già iscritto a ruolo.

Con altra decisione in data 14 gennaio 1954, n. 56013, la Commissione stessa dichiarava che l'Amministrazione comunale poteva esercitare la facoltà di rettifica del reddito già iscritto a ruolo, soltanto quando ne fosse stata fatta esplicita riserva nella delibera di cui all'articolo 276 del testo unico sulla finanza locale.

Con detta pronuncia sembrava che la questione delle rettifiche fosse superata, se nonchè la stessa Commissione centrale, con ulteriore decisione n. 28345 in data 11 maggio 1960, precisava, a chiarimento delle precedenti pronunzie, che la riserva deve essere specifica e non generica.

Con la succitata decisione il Supremo consesso ha, ancora una volta, rivoluzionato quella che era stata la prassi tributaria adottata dalla maggior parte delle amministrazioni comunali dalla decisione del 1954 n. 56013 a quella testè ricordata, e sembra che tale orientamento detto Supremo collegio intenda mantenere nonostante l'intervenuta legge 18 maggio 1967, n. 387, in virtù della quale le iscrizioni a ruolo, effettuate in base al contenuto delle denunce dei contribuenti e delle partite già iscritte a ruolo dell'anno in corso per l'anno successivo, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

In tema di tasse per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, per le quali non è consentito l'accertamento induttivo, cioè con criteri empirici, come nel caso dell'imposta di famiglia, bensì in base alla misurazione dei cespiti imponibili in rap-

porto al suolo occupato, la Commissione centrale, ad esempio, ha stranamente ritenuto con decisione n. 89747 in data 11 aprile 1967, che il Comune non può accertare nei confronti di un contribuente già iscritto a ruolo per la tassa relativa alla occupazione di suolo pubblico con un balcone anche la tassa per l'anno in corso e dei due precedenti (vale a dire entro il periodo prescrizione) nei riguardi del medesimo contribuente per altra occupazione — mai in precedenza tassata — effettuata mediante un passo carrabile costruito attraverso la strada per accedere coi veicoli all'edificio.

L'assurdità di un tale giudicato è palese, poichè entrambe le occupazioni si effettuano su differenti spazi pubblici e, indipendentemente dalla occupazione del suolo in superficie (passo carrabile), il soprassuolo, mediante balcone, può essere occupato o meno.

Da tutto quanto precede è chiaro che gli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale necessitano di ulteriori emendamenti al fine di rendere più armonica e agevole l'applicazione del tributo in argomento.

Anzitutto, manca nella legge un preciso indirizzo circa i termini e le modalità di notificazione dei provvedimenti di rettifica di ufficio dei tributi già censiti e dei mezzi di impugnazione.

In secondo luogo, poi, tenuta presente la circostanza che in materia di tributi comunali concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche vige lo istituto della prescrizione di tre anni, a norma degli articoli 48 e 290 del testo unico sulla finanza locale, deve essere consentito ai Comuni di poter rettificare i propri crediti nell'ambito della prescrizione stessa. Inoltre, debbono essere dettate, a chiarimento delle citate disposizioni, norme relative agli accertamenti *ex novo* di ufficio e per la loro notifica, al fine di superare le lacune contenute negli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale.

In relazione, pertanto, a quanto precede, si formula il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I tributi derivanti da occupazione di spazi ed aree pubbliche, iscritti nei ruoli principali dell'anno in cui il ruolo stesso ha esecuzione, si intendono confermati per l'anno solare successivo qualora il Comune non notifichi ai contribuenti interessati entro il 30 giugno, previa emanazione della prescritta delibera, l'avviso di rettifica in aumento del reddito per l'anno successivo.

Contro l'avviso di cui sopra è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, a norma dell'articolo 277 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 2.

La possibilità per il Comune di effettuare le rettifiche di cui al precedente articolo si estende — limitatamente ai tributi derivanti da occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche —, oltre a quelle dell'anno in corso, anche ai due anni immediatamente precedenti, qualora emergano cespiti imponibili non dichiarati dal contribuente o comunque sfuggiti a precedenti accertamenti.

Art. 3.

Gli accertamenti di ufficio, relativi a contribuenti che non siano stati mai iscritti a ruolo in modo definitivo o per i quali il tributo non abbia mai formato oggetto di precedenti tassazioni, possono essere estesi, oltre all'anno in corso di notifica, anche ai due precedenti, salvo gli effetti della prescrizione eventualmente interrotta a norma

delle vigenti disposizioni di cui al codice civile.

I relativi avvisi sono comunicati agli interessati nel periodo intercorrente fra il 20 ottobre dell'anno in cui ha luogo la notifica ed il 30 giugno dell'esercizio successivo.

La presente legge costituisce interpretazione autentica degli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.